

Delibera n. 7/2022

Proroga dei termini della consultazione pubblica sullo schema di atto recante “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali” indetta con la delibera n. 146/2021.

L’Autorità, nella sua riunione del 18 gennaio 2022

VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. 201/2011), che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, il comma 2, che ha attribuito alla stessa specifiche competenze in materia di servizio taxi, tra cui:

- il monitoraggio e la verifica della corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti (comma 2, lett. m);
- il rilascio di un parere preventivo alle regioni e ai comuni sull’adeguamento del servizio taxi da essi prospettato (comma 2, lett. m), sulla base dei principi di seguito riportati:
 - l’incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario, anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell’ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un’istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali;
 - una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
 - una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
 - il miglioramento della qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l’efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

- la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio “con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m)” sopra riportata (comma 2, lett. n);

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), ed in particolare l'articolo 6 che reca una serie di puntuali disposizioni poste *“Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana [...]”*;

VISTO l'“Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità” del 21 maggio 2015;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell'Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e 5;

VISTA la delibera n. 146/2021 del 4 novembre 2021 con la quale è stato avviato un procedimento volto a definire le “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti locali” con contestuale indizione della consultazione pubblica sul relativo schema di atto ed in particolare il punto 4 del dispositivo, che individua nel 14 gennaio 2022 il termine entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni ed eventuali proposte sul documento con la medesima delibera posto in consultazione;

VISTA la nota prot. ART 453/2022 del 13 gennaio 2022, con cui WETAXI s.r.l., gestore della piattaforma WETAXI, ha richiesto una proroga del termine finale della consultazione al 28 gennaio 2022 a causa dell'aggravarsi dell'emergenza pandemica che non ha consentito di sviluppare un contributo in tempo utile;

VISTA la nota prot. ART 527/2022 del 14 gennaio 2022, con cui, la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome, nell'evidenziare tra l'altro il forte interesse dell'argomento oggetto della consultazione pubblica per le Regioni e Province autonome, ha

richiesto una proroga di due settimane del termine previsto dalla citata delibera n. 146/2021 per l'invio di osservazioni ed eventuali proposte integrative;

TENUTO CONTO dell'interesse ad acquisire le osservazioni da parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di proroga, anche considerato che, in particolare, le Regioni e Province autonome sono individuate quali soggetti competenti in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

CONSIDERATO che è precipuo interesse dell'Autorità consentire la più ampia partecipazione da parte di tutti i soggetti portatori di interesse;

RITENUTO pertanto opportuno accogliere le citate istanze di proroga prot. ART 453/2022 e prot. ART 527/2022, prolungando la fase di consultazione fino al 31 gennaio 2022, senza modificare il termine finale di conclusione del procedimento fissato dalla citata delibera n. 146/2021;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 31 gennaio 2022 il termine, di cui al punto 4 del dispositivo della delibera dell'Autorità n. 146/2021, entro il quale i soggetti interessati possono formulare, attraverso le modalità indicate nell'allegato B alla medesima delibera, osservazioni ed eventuali proposte sul documento posto in consultazione pubblica con la stessa delibera;
2. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 18 gennaio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)